



COMUNI DI

DETERMINAZIONE - ORIGINALE

N. 243 Data: 05.04.2024	OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE AI SENSI DELLA L.112/2016, COSIDDETTA LEGGE DEL 'DOPO DI NOI', DELLA L.241/1990, DELL'ART.55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) E SS. MM. E II. E DELLA L.328/2000.
--	---

IL DIRETTORE

Richiamata la Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, il quale recita: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*";
- l'articolo 1, comma 5, il quale prevede che "*Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati*";
- l'art. 5, commi 2 e 3, il quale prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- l'art. 6, comma 2, lettera a), il quale attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;

Visti:

- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono



COMUNI DI

Campagnano di Roma	Formello	Riano
Capena	Magliano Romano	Rignano Flaminio
Castelnuovo di Porto	Mazzano Romano	Sacrofano
Civitella San Paolo	Morlupo	Sant'Oreste
Fiano Romano	Nazzano	Torrita Tiberina
Filacciano	Ponzano Romano	

indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;

- il D.Lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che: In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- l'art. 119, D.Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;

- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;

- le Linee Guida Anac n. 17 del 27.7.2022 recanti "*Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali*" secondo le quali "*Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore*";

- la Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come "*una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, c. 4, Cost*", un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria proceduralizzazione dell'azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura "*non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico*";

- le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs.n.117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con DM n. 72 del 31.03.2021;

Considerato, inoltre, che la co-progettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;

- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;

- non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di



COMUNI DI

Campagnano di Roma	Formello	Riano
Capena	Magliano Romano	Rignano Flaminio
Castelnuovo di Porto	Mazzano Romano	Sacrofano
Civitella San Paolo	Morlupo	Sant'Oreste
Fiano Romano	Nazzano	Torrita Tiberina
Filacciano	Ponzano Romano	

collaborazione tra ente precedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;

- si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale sull'esercizio comune della "funzione pubblica";

Considerato, altresì, che a fronte dei nuovi fenomeni sociali, anche dovuti al periodo di pandemia da Covid-19, diverso deve essere l'approccio all'inclusione delle persone con disabilità. Occorre utilizzare strumenti e interventi flessibili e adatti alle diverse situazioni. È necessario, pertanto, strutturare un approccio di sistema delle politiche sociali considerando quali paradigmi, la centralità della persona, il valore delle risorse di comunità, la trasversalità e l'interdisciplinarietà. La metodologia di lavoro utilizzata deve porre quindi forte attenzione alla territorialità e alla prossimità, nonché alla personalizzazione e differenziazione degli interventi.

Richiamate le modifiche apportate al Codice degli appalti (D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) dalla legge n.120 del 2020 (c.d. Decreto "semplificazioni"), agli articoli 30 "*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti*", 59 "*Scelta delle procedure e oggetto del contratto*" e 140 "*Norme applicabili ai servizi sociali*", finalizzate a riconoscere autonomo valore alle "*forme di coinvolgimento degli enti di terzo settore previste dal titolo VII del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117*";

Vista la Legge del 3 marzo 2009, n. 18 che ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, in particolare l'art.19 della Convenzione che dispone che gli Stati riconoscano "il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società";

Vista la Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche;

Vista la Legge del 2 giugno 2016, n. 112 recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";

Vista la Legge Regionale del 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema Integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 25 luglio 2017 recante "Linee guida operative regionali per la finalità della Legge 112 del 22 giugno 2016 – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e del Decreto Interministeriale di attuazione del 28.11.2016;

Vista la Determinazione della Regione Lazio n. G17402 del 14.12.2017, recante "Individuazione dei Comuni capofila degli Ambiti Sovra-Distrettuali per la gestione degli interventi del "Dopo di Noi", ai sensi della D.G.R. 454 del 31 luglio 2017. Trasferimento risorse statali del Fondo istituito per le finalità della legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";

Preso atto che con la suddetta Determinazione viene individuato il Consorzio Valle del Tevere come Capofila dell'Ambito sovra-distrettuale formato dai Distretti RM 4.3 e RM 4.4;



COMUNI DI

Vista la Determinazione n. G01174 del 1 febbraio 2018 della Regione Lazio recante “Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico Dopo di Noi”;

Vista la Determinazione dirigenziale n. G 02984 del 15 marzo 2019 recante “Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione dei programmi di indipendenza abitativa del "Durante e Dopo di Noi" di cui all’art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016.”;

Vista la Determinazione del 31 luglio 2020, n. G09141 recante “Aggiornamento Linee Guida per la realizzazione dei programmi di Indipendenza Abitativa del “Durante e del Dopo di Noi” di cui all’art 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del 23 novembre 2016;

Vista la Deliberazione del 5 agosto 2021, n. 554 - Modifica ed integrazione della Deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 454 Linee guida operative regionali per la finalità della Legge 112 del 22 giugno 2016 – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e del Decreto Interministeriale di attuazione del 28.11.2016;

Visto l’Avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari per la realizzazione di progetti personalizzati a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi della legge n. 112/2016, cosiddetta legge del “Dopo di Noi”, approvato con Determinazione del Consorzio Valle del Tevere n. 5 del 03.01.2024;

Riconosciutane la regolarità;

DETERMINA

Posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1. DI INDIRE** una procedura aperta per l’individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili per la coprogettazione emirata alla realizzazione di progetti personalizzati in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, ai sensi della L. 112/2016, cosiddetta Legge del “Dopo di Noi”, della L. 241/1990, dell’art. 55 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., L. 328/2000;
- 2. DI DARE ATTO** che la stima iniziale dei costi dell’affidamento a carico del Consorzio Valle del Tevere, per la realizzazione del servizio di cui trattasi, è pari ad € 140.000,00 IVA esente, da concludersi entro il 31.12.2025;
- 3. DI APPROVARE** l’Avviso pubblico per l’individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e gestione in partnership delle risorse del Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità destinato alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico (ex l. 241/1990, art. 55 d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l. 328/2000 e dm 31 marzo 2021, n.72), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, congiuntamente alla seguente documentazione:
 - Allegato A – Domanda di partecipazione
 - Allegato B – Progetto tecnico
 - Allegato C – Proposta di compartecipazione;
- 4. DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento di co-progettazione è il Dott. Federico Conte, nella sua qualità di Direttore del Consorzio Valle del Tevere;



CONSORZIO
INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI E
INTERVENTI SOCIALI
**VALLE del
TEVERE**

COMUNI DI

Campagnano di Roma	Formello	Riano
Capena	Magliano Romano	Rignano Flaminio
Castelnuovo di Porto	Mazzano Romano	Sacrofano
Civitella San Paolo	Morlupo	Sant'Oreste
Fiano Romano	Nazzano	Torrita Tiberina
Filacciano	Ponzano Romano	

- 5. CHE** l'imputazione contabile delle spese previste per la realizzazione del progetto avverrà con successivo atto, a valere sul bilancio di previsione 2023-2025, nei rispettivi capitoli finanziati dalle risorse relative al Fondo per l'Inclusione.

IL DIRETTORE
Dott. Federico Conte

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere.